

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario

La decisione

Esecuzione penale – Ordinamento penitenziario – Sospensione ordine esecuzione – Minore gravità (c.p. 609-*bis*; c.p.p., art. 656; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*, co. 1-*quater*).

*È consentita la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, co. 5, c.p.p. della pena relativa a condanna per il delitto di cui all'art. 609-*bis*, c.p., nell'ipotesi di minore gravità di cui al co. 3, della medesima norma, attesa la natura formale non recettizia del richiamo effettuato dall'art. 656, co. 9, c.p.p. al catalogo dei delitti indicati nell'art. 4-*bis*, l. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), che sono ostativi alla sospensione stessa.*

CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, 15 maggio 2014 (c.c. 24 aprile 2014) – GIORDANO, *Presidente* – BONI, *Relatore* – PG (*conf.*) – Zibella, *Ricorrente*.

Il commento

Legittima la sospensione della pena per la violenza sessuale attenuata

1. Il caso all'esame della Corte di legittimità.

La Cassazione ritorna, con la decisione qui in rassegna, su una *vexata quaestio* del diritto dell'esecuzione penale, che continua a riproporsi con una certa ostinazione nonostante la nitidezza del principio che dovrebbe porsi alla base della interpretazione e — soprattutto — del governo applicativo della disposizione di cui all'art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p. l'evocato disposto pone una deroga alla regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione per pene inferiori alle determinate soglie indicate nel co. 5 del medesimo art. 656, c.p.p., qualora la pena riguardi condanne per quei delitti di particolare gravità o allarme sociale, che il legislatore ha, a più riprese, inserito nell'elenco dell'art. 4-*bis*, legge n. 354 del 1975¹. Si tratta — come è noto — di

¹ Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, opera sia in relazione al condannato a piede libero che al soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna. La Corte di legittimità ha, infatti, chiarito che tra la norma che prevede il divieto di sospensione in esame e quella che impone la sospensione dell'esecuzione per i condannati che si trovino agli arresti domiciliari (co. 10, art. 656, c.p.p.), intercorre uno stretto collegamento testuale e che l'interpretazione letterale è sorretta anche da una convergente esegesi adeguata al dato costituzionale,

una norma che impedisce, limita o subordina a speciali e più severe condizioni l'accesso ai benefici penitenziari dei condannati per i titoli di reato compresi in questa sorta di *black list* dell'esecuzione penale.

In relazione ai detti particolari delitti, è sorto e tuttora non pare del tutto sopito un contrasto interpretativo relativo alla legittimità della sospensione della pena emesso dal P.M. qualora la condanna da porre in esecuzione riguardi il reato di cui all'art. 609-*bis*, c.p., nell'ipotesi di minore gravità prevista dal co. 3, della stessa disposizione. Secondo un orientamento², infatti, in questo caso potrebbe essere accordata la sospensione dell'esecuzione, laddove, per altra lettura, il richiamo generico ai condannati per i "delitti di cui all'art. 609-*bis* c.p." contenuto nel co. 1-*quater*, art. 4-*bis* legge n. 354 del 1975, si riferirebbe soltanto alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari una volta iniziata la fase dell'esecuzione penale, senza attingere la disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p., che troverebbe, pertanto, applicazione senza distinzione a tutti i reati inclusi nel "catalogo" dei delitti ostativi. Nel caso delibato dalla Cassazione, il giudice di merito aveva accolto quest'ultima — peraltro minoritaria — opinione, corroborando tale opzione interpretativa con la considerazione che il profilo di pericolosità sociale del condannato, emergente nel caso di specie avuto riguardo ai gravi precedenti penali, non avrebbe, comunque, consentito la formulazione di una prognosi positiva in relazione alla possibilità di accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. La Corte ha disatteso totalmente la decisione di merito, osservando che l'art. 656, co. 5, c.p.p. pone la regola generale della sospensione dell'esecuzione, fatti salvi i casi di cui ai co. 7 e 9 della medesima norma, la cui *ratio* è quella di evitare ai condannati a pene di breve durata una permanenza in carcere, consentendo loro la formulazione al giudice di sorveglianza, dallo stato di libertà, dell'istanza di misura alternativa alla detenzione. La disciplina codicistica configura tali casi derogatori alla previsione di ordine generale quali ipotesi di natura tassativa, giustificate — nel caso di cui alla lett. a) del co. 9, art. 656 c.p.p. che qui

pena la lesione dell'art. 3 Cost. in favore dei detenuti agli arresti domiciliari rispetto agli imputati a piede libero (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2011, Monti Condesnitt, in *Mass. Uff.*, n. 44910).

² Si tratta dell'indirizzo prevalente. *Ex multis*, cfr. Cass., Sez. I, 2 dicembre 2011, P.M. in proc. Leone, in *Mass. Uff.*, n. 10537.

interessa — dalla presunzione legale di pericolosità dei condannati per taluno dei particolari delitti di cui all'art. 4-*bis*, ord. pen., che renderebbe tali soggetti incompatibili con l'accesso ai benefici penitenziari, quantomeno senza una preliminare permanenza in carcere ed un trattamento penitenziario specificamente mirato a rimuovere le cause di tale rimarchevole grado di pericolosità soggettiva.

La disciplina di matrice processuale va, inoltre, interpretata — secondo l'indirizzo qui in analisi — in stretta connessione alla particolare disciplina con cui l'art. 4-*bis*, ord. pen., regola l'accesso alle misure alternative alla detenzione e ad altri benefici penitenziari, e dunque con riferimento al meccanismo di "filtri" in varia misura ostativi, che opera in relazione alle distinte "fasce" in cui sono incasellati i reati ivi *nominatim* indicati, secondo una ripartizione calibrata sulla gravità delle fattispecie delittuose astrattamente considerate e della conseguente pericolosità sociale presuntivamente ritenuta in capo degli autori dei reati medesimi.

Con riferimento all'art. 609-*bis*, c.p., esso è stato inserito nel co. 1-*quater*, art. 4-*bis*, cit., che prevede una particolare disciplina per l'ammissione ai benefici penitenziari, imperniata sull'osservazione scientifica e collegiale della personalità del condannato condotta almeno per un anno. Secondo tale particolare disciplina, peraltro, le dette speciali disposizioni "si applicano in ordine al delitto previsto dall'art. 609-*bis* c.p., salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata" al co. 3. Ne deriva, sul piano sostanziale, che le ipotesi di minore gravità della fattispecie in esame si sottraggono alla più severa condizione per l'ammissione alle misure esterne al carcere, ricadendo quindi nella disciplina ordinaria stabilita dalla legge penitenziaria con riferimento ai singoli benefici penitenziari.

Tale ricostruzione non sembra revocata in dubbio dalla disciplina introdotta dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 7, co. 1, che ha aggiunto all'art. 4-*bis*, ord. pen., un co. 1-*quinqüies*, secondo il quale l'ammissione ai benefici penitenziari dei condannati per il delitto di cui all'art. 609-*bis*, c.p. — senza eccezioni di sorta — è subordinata alla condizione che la condotta illecita non sia stata diretta nei confronti di persona minore di età, nel quale caso il condannato deve aver seguito un programma di riabilitazione con supporto psicologico con finalità di recupero e sostegno di cui all'art. 13-*bis* legge n. 172 del 2012, con valutazione sull'esito del programma affidata al giudice di

sorveglianza.

Alla luce della ricognizione del quadro normativo sopra richiamato, emerge infatti – secondo la ricostruzione della Cassazione – che il soggetto autore del delitto di cui all'art. 609-*bis*, c.p., nell'ipotesi di minore gravità, se commesso in danno di persona maggiorenne, non incorre nello sbarramento imposto dalla legge del 2012 né in quello di cui all'art. 609-*bis*, co. 1-*quater*, c.p.

Un indirizzo ormai consolidato³, assegna, del resto, al rinvio operato dall'art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p., al catalogo dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, ord. pen., natura formale, non recettizia. Sulla premessa della natura dinamica del rinvio *de quo* si fonda la costanza nel tempo del rapporto di identità tra i delitti ostativi ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione per pene detentive brevi e quelli che precludono l'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per i medesimi particolari delitti. Tale corrispondenza biunivoca è coerente con la *ratio* del meccanismo introdotto dall'art. 656, co. 5, c.p.p., ispirata, in chiave deflativa, alla prospettiva di evitare “detenzioni inopportune”, nel senso cioè di riservare alla valutazione del giudice di sorveglianza l'opportunità di ammettere il condannato a benefici alternativi al carcere. A tale prospettiva si orienta il principio affermato dalla Corte di legittimità nell'arresto in analisi, secondo il quale la condanna per il delitto di cui all'art. 609-*bis*, c.p., nei casi di minore gravità di cui al co. 3 della medesima disposizione, commesso su maggiorenni, non osta alla sospensione dell'ordine di esecuzione di cui al co. 5, art. 656 c.p.p.

2. Un principio fondamentale di civiltà giuridica alla base della pronuncia della Corte.

La conclusione cui perviene la Cassazione appare pienamente condivisibile, non solo per la validità intrinseca delle argomentazioni espresse, ma anche perché l'indirizzo minoritario, pure rappresentato nella giurisprudenza di legittimità da due precedenti, appare – in entrambi i casi – frutto di una imperfetta e parziale analisi del testo normativo, così come analiticamente rileva la pronuncia in rassegna

Il principio enunciato appare, inoltre, coerente con l'esigenza di mantenere l'operatività delle preclusioni inserite dalla legislazione emergenziale con l'art.

³ Cass., Sez. un., 30 maggio 2006, Aloï, in *Mass. Uff.*, n. 233976.

4-*bis*, ord. pen., nei limiti strettamente circoscritti dalla dizione normativa, applicando un criterio di lettura stretta delle speciali disposizioni di carattere restrittivo/preclusivo della possibilità di accesso ai benefici penitenziari introdotte dal legislatore nell'ordinamento penitenziario, alla stregua dei noti canoni interpretativi di cui all'art. 14 delle c.d. "preleggi". Una tale prospettiva interpretativa sembra, invero, coerente con le autorevoli riflessioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 306 del 1993 (con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, co. 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevedeva che la revoca delle misure alternative alla detenzione fosse disposta per i condannati non collaboranti, anche quando non fosse stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata), ove il Giudice delle leggi ribadisce come la scelta operata dal legislatore di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per taluni gravi reati comporta una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena, considerato che la tipizzazione per titoli di reato non appare lo strumento più idoneo per realizzare i principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario⁴.

La Cassazione pone, dunque, una autorevole ipotesi sulla risoluzione della questione delibata che, a questo punto, non dovrebbe più suscitare ulteriori discussioni né lasciare margini di incertezza sul piano applicativo. I casi di preclusione all'operatività dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione indicati nel co. 9, art. 656, c.p.p., sono, infatti, tassativi e, riguardando ambito di libertà personale, non possono estendersi oltre la lettera della legge perché si tratterebbe di analogia in «*malam partem*»⁵.

Il principio affermato dalla Corte di legittimità costituisce, in definitiva,

⁴ Nella richiamata sentenza n. 306 del 1993, la Consulta definisce, inoltre, come "preoccupante" la tendenza, resa evidente dalle evoluzioni subite dall'art. 4-*bis*, ord. pen., alla configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita.

⁵ Cass., Sez. II, 13 novembre 2003, Moutarabbes, in *Cass. pen.*, 2005, 108; Id., Sez. I, 4 marzo 2003, Dal Pont, inedita. Con riferimento alla disciplina dell'ordine di esecuzione che comprenda una pena inflitta per delitto di cui all'art. 4-*bis*, O.P., ma questa pena risulti espiata in regime di custodia cautelare, è possibile l'applicazione dell'istituto della sospensione dell'esecuzione (Cass., Sez. I, 31 maggio 2005, n. 8546, De Carlo). Va, peraltro, osservato che la Cassazione non ritiene la disciplina restrittiva introdotta con l'art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p., contrasti con alcun principio costituzionale: Cass., Sez. I, 30 maggio 2003, D'Alessandro, in *Mass. Uff.*, n. 27762.

corollario di principi fondamentali che trovano radice — in ultima analisi — nella finalizzazione rieducativa dell'esecuzione della pena codificata dall'art. 27, co. 3, Cost. Tale marcata impronta costituzionale impressa nel *dictum* enunciato dalla Corte di legittimità consente di trasferirne la valenza ad altri importanti profili applicativi della complessiva disciplina dell'istituto sospensivo in esame.

3. Un *persuasive precedent* per un'analogia questione tuttora controversa?

Il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza qui in commento sembra, infatti, suggerire un possibile, definitivo chiarimento relativamente ad un'analogia questione, sollevata in relazione ad altra fattispecie delittuosa, inserita nel "catalogo" di delitti *ex art. 4-bis*, ord. pen., e perciò stesso ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Con riguardo ad una specifica tipologia dei delitti per cui opera la disposizione processuale in esame, una giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che la condanna per il delitto di cui all'art. 74, co. 6, d.p.r., n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quando si tratti di fatti di lieve entità) sia ostativa alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui al co. 5, art. 656, c.p.p., dal momento che la norma non prevede alcuna eccezione per quanto concerne l'ipotesi "attenuata" e che l'attenuante non vale a configurare un'ipotesi delittuosa diversa nelle sue componenti strutturali rispetto alla fattispecie "pura"⁶.

A tale indirizzo se ne contrappone, tuttavia, un altro, per cui, fra i delitti di cui all'art. 4-bis legge di ordinamento penitenziario, per i quali, in caso di condanna a pena detentiva breve, è esclusa, ai sensi dell'art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p., la sospensione obbligatoria dell'esecuzione prevista dal co. 5 del medesimo articolo, non va ricompresa l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quando ricorra l'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, co. 6, t.u. stup., atteso che detta ipotesi viene espressamente assimilata, con un richiamo che non può intendersi come fatto soltanto *quoad poenam*, a quelle previste dall'art. 416, co. 1 e 2, c.p., cui non si fa riferimento nel citato art. 4-bis ord. pen.⁷.

La posizione netta assunta dal prevalente orientamento della Cassazione in

⁶ Cass., Sez. I, 17 giugno 2009, P.M. in proc. Russi, in *Mass. Uff.*, n. 25213; conf. Id., Sez. I, 19 febbraio 2002, Morelli, *Foro it.*, 2002, 416.

⁷ Cass., Sez. V, 16 marzo 2000, P.M. in proc. De Santis, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 275.

ordine all'esclusione dalla disciplina ostativa dell'ipotesi di minore gravità del delitto di cui all'art. 609-*bis*, co. 3, c.p., sembra, invero, offrire avallo alla analoga linea interpretativa seguita da una parte della giurisprudenza con riferimento all'ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 74, co. 6, d.p.r. 309/90.

4. La collaborazione con la giustizia del condannato non incide sulla disciplina sospensiva dell'ordine di esecuzione.

Il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione non sembra, invece, intersecarsi con la disciplina della collaborazione con la giustizia regolata dall'art. 58-*ter*, legge n. 354 del 1975. Secondo consolidato assetto, infatti, l'eventuale collaborazione prestata nel corso del procedimento penale dal condannato non vale a consentire la sospensione dell'ordine di esecuzione, trattandosi di accertamento connotato da delicata discrezionalità interpretativa della situazione allegata, che deve ritenersi assegnato istituzionalmente, in seno ad una fase procedimentale diversa, al Tribunale di sorveglianza previa opportuna istruttoria⁸. Tale impostazione è stata ritenuta coerente con i principi costituzionali dalla Corte di legittimità, che ha ritenuto manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, co. 5 e 9, c.p.p., nella parte in cui non consente, per il collaboratore di giustizia, la sospensione dell'esecuzione in ragione della sua qualità e senza ulteriori condizioni, ma la riconosce entro gli stessi limiti previsti per gli altri condannati, in quanto la scelta legislativa risulta conforme al principio costituzionale di eguaglianza, in presenza di una medesima *ratio legis* (precostituzione delle condizioni più idonee all'avvio di un percorso rieducativo) e di un'adeguata considerazione, in diverse e appropriate sedi, delle peculiarità della collaborazione (normativa premiale e misure di protezione)⁹. Con particolare riferimento alla medesima materia dei delitti di criminalità organizzata, la Cassazione ha stabilito che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 656, co. 9, c.p.p., trova applicazione anche nel caso di condanna per delitti in relazione ai quali sia intervenuto l'accertamento giudiziale della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, pur quando

⁸ Cass., Sez. II, 15 aprile 2000, P.M. in proc. Saponaro, in *Cass. pen.*, 2001, 1843.

⁹ Cass., Sez. I, 18 ottobre 2000, Nistri, in *Cass. pen.*, 2001, 3087.

sia stata applicata la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia di cui al successivo art. 8, che opera — secondo la Suprema Corte — soltanto *quoad poenam*¹⁰.

5. La valutazione della pericolosità sociale resta materia affidata alla competenza esclusiva del giudice di sorveglianza.

Un profilo di rilevante interesse della pronuncia qui in commento attiene, infine, al ripudio operato dalla Corte di legittimità per l'indebita sussunzione, da parte del giudice di merito, di elementi afferenti alla pericolosità sociale del soggetto condannato al fine di sostenere la non applicabilità, in favore di quest'ultimo, del meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione.

È infatti fondamentale, ai fini dell'operatività dell'istituto di cui all'art. 656, co. 5, c.p.p., il principio per cui la detta sospensione opera secondo procedure tendenzialmente automatiche in cui la valutazione del P.M. è sostanzialmente priva di discrezionalità, dovendo limitarsi il vaglio della parte pubblica al mero riscontro della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (che si riducono, nella generalità dei casi, alla verifica del titolo di reato per cui la condanna è stata irrogata, alla eventuale sussistenza di una misura cautelare custodiale e ai limiti di pena)¹¹. La caratterizzazione della sospensione della pena quale strumento ad applicazione vincolata non è, tuttavia, scevra da puntualizzazioni giurisprudenziali. Un indirizzo ha, infatti, affermato che anche il pubblico ministero, al quale venga richiesta, in concomitanza con la proposizione della domanda volta all'ottenimento di un beneficio penitenziario, la sospensione dell'ordine di esecuzione, deve compiere una rigorosa delibazione, non limitandosi a prendere atto della non ostatività del limite di

¹⁰ Cass., Sez. I, 9 dicembre 2010, P.G. in proc. Sacco, in *Mass. Uff.*, n. 2690.

¹¹ Secondo il consolidato assetto, i poteri del pubblico ministero in punto sospensione dell'ordine di esecuzione a seguito di presentazione di istanza di una misura alternativa alla detenzione comprendano solo il controllo sulla esistenza e sulla regolarità formale della documentazione allegata all'istanza e non la valutazione del merito di tale documentazione (Cass., Sez. I, 26 marzo 2004, Di Martino, in *Mass. Uff.*, n. 14951). Dal carattere necessitato della procedura di sospensione disciplinata dall'art. 656, c.p.p. deriva, secondo consolidato indirizzo, un obbligo generalizzato ed automatico, l'esercizio di un potere-dovere di natura officiosa del P.M. che si esplica a prescindere dall'istanza di parte. (Cass., Sez. I, 23 marzo 1999, Kola, in *Cass. pen.*, 2000, 1310; Id., Sez. IV, 22 settembre 1999, Pecoraro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 52; Id., Sez. I, 17 marzo 2000, n. 2035, Cornacchia, in *Cass. pen.*, 2001, 925).

pena, ma valutando il *fumus* di tutti i presupposti voluti dalla legge, sui quali si pronuncerà poi, con cognizione piena, il giudice di sorveglianza.¹²

Di fronte a simili — e non episodiche — derive della giurisprudenza dal principio-guida che dovrebbe sovraintendere al governo del meccanismo sospensivo dell'ordine di esecuzione, l'arresto, in analisi, sembra costituire un importante riaffermazione del principio per cui valutazioni di natura discrezionale — afferenti a profili di meritevolezza del condannato rispetto alla concessione della misura alternativa richiesta — devono ritenersi estranee all'ambito di verifica proprio del ruolo del P.M. nella fase esecutiva (il quale deve limitarsi ad un accertamento del tutto estrinseco, consistente nella verifica formale dei presupposti legali per l'attivazione del meccanismo sospensivo).

E un tale principio — sembra suggerire la sentenza in rassegna — poiché strettamente correlato all'esigenza di mantenere il corso dell'esecuzione penale saldamente ancorato al principio rieducativo di diretta derivazione costituzionale¹³, non può che rivestire valenza generale, così che la sua operatività non può conoscere limitazioni ulteriori a quelle eccezionalmente stabilite dal legislatore, né letture interpretative tese a inserire nella applicazione del meccanismo di sospensione della pena valutazioni di natura valoriale ovvero giudizi di carattere discrezionale, collegati a profili propri della fase di merito attribuita alla giurisdizione esclusiva della magistratura di sorveglianza, giudice specializzato cui è affidato il governo della fase applicativa della pena per la piena realizzazione del principio rieducativo assegnatole dalla Costituzione.

FABIO FIORENTIN

¹² Cass., Sez. I, 6 febbraio 1995, Licastro.

¹³ Non è forse superfluo rammentare, al proposito, che la funzione della magistratura di sorveglianza è coesistente alla necessità di dare concreta attuazione al principio di individualizzazione del trattamento penitenziario, affermato dal co. 6, art. 1, legge n. 354 del 1975 e ripreso dall'art. 27 del regolamento di esecuzione, approvato con d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, oltre che dall'art. 13 legge n. 354 del 1975; che il detto principio di individualizzazione si innesta direttamente nel canone costituzionale che assegna alla pena una precipua finalità rieducativa (art. 27, co. 3, Cost.); e che la tendenza a limitare gli spazi di discrezionalità riconosciuti al giudice di sorveglianza con l'introduzione di norme che sostanziano valutazioni legali tipiche anticipate di pericolosità sociale o di "immeritevolezza" di autori di particolari delitti nei riguardi dei benefici penitenziari, ovvero alla necessità di conservare una porzione di pena che si esige venga indefetibilmente espiata, risponde a esigenza di carattere retributivo o generalpreventivo più che alla realizzazione del disposto costituzionale sopra evocato.